

P.G. N.: 78687/2001
N. O.d.G.: 190/2001
N. Archivio: 108
Data Seduta Giunta: 22/05/2001
Data Seduta Consiglio: 10/09/2001
Data Pubblicazione: 12/09/2001
Data Esecutività: 22/09/2001

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE.

La Giunta propone al Consiglio il seguente partito di deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale esprime un impegno prioritario per promuovere la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le Associazioni che li rappresentano;

- varie associazioni, coordinamenti di associazioni e di organizzazioni del volontariato e organizzazioni sindacali hanno in più occasioni e in più sedi richiesto la attuazione di una consulta comunale cittadina delle associazioni e dei soggetti attivi con lo scopo di promuovere l'integrazione sociale, e la difesa degli interessi e dei diritti delle persone disabili in una logica di rete e di integrazione fra tutti gli operatori della comunità;

Rilevata pertanto l'opportunità di istituire tale consulta permanente al fine di realizzare un tavolo comune che, oltre alla funzione di confronto, iniziativa ed approfondimento, abbia un ruolo di impulso sulle politiche comunali e sia punto di riferimento istituzionale anche per le altre amministrazioni cittadine;

Considerato che la Consulta avrà finalità di organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni a favore delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, e funzioni, composizione e funzionamento come meglio descritto nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Vista la Legge n. 104/1992: *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;

Visti, inoltre, gli articoli dello Statuto Comunale, dove si afferma che il Comune di Bologna:

Art. 2, comma 1: "... garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.";

Art. 2, comma 11: "... sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.";

Art. 4, comma 1: "... valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.";

Art. 4, comma 2: "Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle

problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.”;

Visto il comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 (sul conferimento di funzioni e compiti per la riforma della Pubblica Amministrazione): “I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) il principio di sussidiarietà ... attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Su proposta del Settore Coordinamento Servizi Sociali;

DELIBERA

- di istituire, per i motivi espressi in premessa, la Consulta per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie con le finalità di:
- organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni a favore delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie;
- favorire la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a loro favore;

e funzioni, composizione e funzionamento come meglio descritto nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

FIRMATO: La Direttrice del Settore
(Franca Farinatti)

ALLEGATO A)

CONSULTA PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE

Articolo 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

Il Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale, esprime un impegno prioritario per promuovere la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le Associazioni che li rappresentano.

Per una più concreta attuazione di tale impegno, il Comune di Bologna istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni che operano per il superamento dell'handicap, in seguito semplicemente indicata come Consulta, quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni, favorendo la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a loro favore.

Il Comune riconosce alla Consulta ampia autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

Articolo 2 FUNZIONI DELLA CONSULTA

Le funzioni della Consulta sono le seguenti:

- favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze, impegnate nel superamento dell'handicap,
- promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'integrazione e del superamento dell'handicap,
- esprimere pareri su piani e progetti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 3 ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA

Al fine di attivare la Consulta, il Comune attraverso un bando pubblico invita le Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Libere Forme Associative operanti per il superamento dell'handicap.

L'Assemblea costitutiva elegge a maggioranza semplice un Presidente e un Gruppo di lavoro, composto da 5 persone, incaricato di stendere il Regolamento sul funzionamento della Consulta. In uno o più incontri successivi, convocati dal Presidente, l'Assemblea costitutiva discute ed approva il Regolamento.

Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuta approvazione del Regolamento al Presidente del Consiglio comunale, che ne informa il Consiglio medesimo. Con tale atto è da intendersi costituita la Consulta.

Articolo 4 COMPONENTI DELLA CONSULTA

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le associazioni senza fini di lucro che:

- abbiano sede nel Comune di Bologna,
- siano formalmente e regolarmente costituite

- associno prevalentemente persone handicappate o loro familiari, contemplino tra i fini statuari l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e/o delle loro famiglie.

Le Associazioni partecipano alla Consulta attraverso un proprio rappresentante.

Possono prendere parte ai lavori della Consulta:

- l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bologna,
- i membri degli Organi del Comune di Bologna.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Articolo 5 AMMISSIONE ALLA CONSULTA

Le Associazioni interessate a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissione al Presidente della Consulta, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e del provvedimento con cui è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto.

La Consulta esaminerà la richiesta nella prima seduta successiva al ricevimento della stessa, comunicandone in modo formale e motivato all'organizzazione richiedente l'accoglimento, il rifiuto o la richiesta di ulteriori atti a perfezionamento.

Articolo 6 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta elegge annualmente a maggioranza semplice, tra i suoi membri con diritto di voto, il proprio Presidente.

La Consulta è convocata dal suo Presidente, in base agli impegni che la stessa definirà, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Comune. La Convocazione delle riunioni deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

La Consulta può costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici. Contestualmente alla costituzione di un gruppo di lavoro la Consulta definisce l'argomento, l'obiettivo, il coordinatore del gruppo di lavoro e la durata dell'incarico.

La Consulta può invitare ai suoi lavori Amministratori, Dirigenti, esperti ed altre associazioni che non fanno parte della Consulta, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Articolo 7 ESPRESSIONE DI PARERI

Il Comune di volta in volta, può sottoporre durante la fase istruttoria, gli atti del Consiglio Comunale o dei Consigli di Quartiere con i quali siano approvati programmi e progetti, specificatamente rivolti all'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie oppure che possono creare situazioni di handicap.

Al fine di qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni necessarie, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza.

Alle convocazione sarà allegata la documentazione necessaria per predisporre una adeguata e consapevole partecipazione dei Membri al lavoro della stessa.

Articolo 8
SUPPORTO ALLA CONSULTA

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni.